

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DETERMINAZIONE N. 32 DEL 26 luglio 2023

OGGETTO: Criteri e modalità di espletamento delle procedure valutative per le progressioni verticali in applicazione di quanto previsto dall'art. 18 del CCNL 2019-2021 per il personale del Comparto Funzioni centrali.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994, n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 *"Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale"* convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, e, in particolare, l'art. 1, comma 2;

Visto il D.P.C.M. del 15 giugno 2023 con cui la dott.ssa Micaela Gelera è stata nominata Commissario straordinario dell'Istituto, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al Presidente e al Consiglio di amministrazione ai sensi della vigente disciplina;

Visto il D.M. dell'11 febbraio 2022 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 108 del 21 dicembre 2020, in particolare, l'articolo 6 afferente ai poteri del Consiglio di Amministrazione;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022;

Visto il Piano dei fabbisogni di personale dell'Istituto per gli anni 2021-2023 adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 54 del 21 aprile 2021, approvato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali – previo avviso favorevole della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica e del Ministero dell'Economia e delle Finanze – con nota n. 17144 del 15 ottobre 2021;

Visto il Piano dei Fabbisogni del personale per gli anni 2022-2024, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 94 dell'8 giugno 2022, rimodulato con

Il Commissario Straordinario
Micaela Gelera

deliberazione n. 242 del 13 dicembre 2022, in corso d'esame ai fini della prevista approvazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Visto l'art. 52, comma 1 bis del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

Visto il CCNL del personale del Comparto Funzioni centrali triennio 2019-2021 e in particolare l'art. 18 dello stesso;

Tenuto conto che il comma 6 del citato art. 18 prevede che *"In applicazione dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del d.lgs. n. 165/2001, al fine di tener conto dell'esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque entro il termine del 31 dicembre 2024, la progressione tra le aree ha luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata tabella 3 di corrispondenza"*;

Preso atto che la menzionata tabella 3 di corrispondenza individua i requisiti di accesso alle procedure di valutazione per la progressione dall'Area degli Operatori a quella degli Assistenti e dall'Area degli Assistenti a quella dei Funzionari;

Tenuto conto dell'esigenza di individuare i criteri per le progressioni verticali dall'Area degli operatori all'Area degli assistenti e dall'Area degli assistenti all'Area dei funzionari, sulla base degli elementi di valutazione previsti dal comma 7 del più volte citato art. 18 del CCNL, nonché le modalità di svolgimento delle relative procedure valutative;

Tenuto conto, altresì, dell'avvenuto confronto con le Organizzazioni sindacali in merito ai criteri per l'effettuazione delle procedure valutative ai sensi del citato comma 7 dell'art. 18 del CCNL;

Vista la relazione della Direzione generale;

Su proposta del Direttore generale,

DETERMINA

di adottare i *"Criteri e modalità di espletamento delle procedure valutative per le progressioni verticali in applicazione di quanto previsto dall'art. 18 del CCNL 2019-2021 per il personale del Comparto Funzioni centrali "* allegati alla presente determinazione di cui costituiscono parte integrante.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Micaela Gelera

CRITERI E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE VALUTATIVE
PER LE PROGRESSIONI VERTICALI IN APPLICAZIONE DI QUANTO PREVISTO
ALL'ART. 18 DEL CCNL 2019-2021 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO
FUNZIONI CENTRALI.

Art. 1

Principi generali relativi alle progressioni tra le Aree

In applicazione di quanto previsto all'art. 18 del CCNL 2019-2021 per il personale del Comparto Funzioni Centrali, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque entro il termine del 31 dicembre 2024, le progressioni tra le aree, ad esclusione di quella verso l'area delle Elevate Professionalità, hanno luogo con le procedure disciplinate dai commi 6, 7 e 8 del medesimo art. 18.

In particolare, il comma 7 stabilisce che in relazione alle caratteristiche proprie della Famiglia professionale di destinazione, i criteri per l'effettuazione delle progressioni tra le aree con la procedura transitoria siano stabiliti sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 25%:

- a) esperienza maturata nell'area di provenienza;
- b) titolo di studio;
- c) competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali.

Le progressioni verticali effettuate con la procedura transitoria sono finanziate dalle risorse determinate ai sensi dell'art. 1 comma 612 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022) in misura non superiore allo 0,55% del monte salari dell'anno 2018 oltreché dalle facoltà assunzionali ordinarie, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 52, comma 1 bis del d. lgs. n. 165/2001.

Nell'ambito della programmazione dei fabbisogni del personale e dei relativi DPCM di autorizzazione, la procedura di valutazione viene indetta a carattere nazionale dal Direttore generale fatta eccezione per i soli dipendenti della Provincia autonoma di Bolzano per i quali saranno bandite ed espletate separate procedure.

Art. 2

Requisiti di partecipazione

Alle procedure valutative per le progressioni in argomento, possono partecipare i dipendenti dell'Istituto che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, siano:

- titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- inquadrati nei ruoli dell'INPS nell'Area precedente a quella per la quale si concorre;

- in possesso dei requisiti indicati nella tabella 3 allegata al CCNL 2019-2021 del Comparto Funzioni Centrali, che di seguito si riportano:

Da Area degli Operatori ad Area degli Assistenti:

- a) diploma di scuola secondaria di secondo grado e almeno 5 anni di esperienza maturata* nell'Area degli Operatori e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione;
- b) oppure l'assolvimento dell'obbligo scolastico e almeno 8 anni di esperienza maturata* nell'Area degli Operatori e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione.

Da Area degli Assistenti ad Area dei Funzionari:

- a) laurea (triennale o magistrale) e almeno 5 anni di esperienza maturata* nell'Area degli assistenti e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione;
- b) oppure diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata* nell'Area degli assistenti e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione.

(*) Si considera anche l'esperienza maturata in analogo inquadramento in Enti incorporati o, comunque, di cui sono state attribuite all'Istituto le funzioni.

Sono esclusi i dipendenti che nel biennio precedente alla data di pubblicazione del bando abbiano riportato provvedimenti disciplinari superiori alla multa o, per le fattispecie previste dall'articolo 43 (Codice disciplinare), comma 3, lettera f), CCNL 2019-2021, al rimprovero scritto, ad eccezione dei funzionari che, avverso i predetti provvedimenti, abbiano proposto impugnazione davanti all'Autorità Giudiziaria per i quali si procederà ad ammissione con riserva.

Art. 3 ***Gestione della procedura di valutazione***

La procedura di valutazione è gestita da una Commissione composta come di seguito indicato:

- Direttore generale o suo delegato;
- Direttore centrale Risorse umane o suo delegato;
- Direttore centrale Formazione e Accademia Inps o suo delegato.

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta *on line* utilizzando il modulo messo a disposizione sulla *intranet* dell'Istituto, salvo i casi di impedimento oggettivo, per i quali la domanda potrà essere presentata a mezzo pec alla Direzione centrale Risorse umane per il personale della Direzione generale ovvero alla Direzione regionale/coordinamento metropolitano su cui insiste la struttura di appartenenza per il restante personale.

Art. 4 **Criteri valutativi**

La procedura di cui alla presente disciplina, si attua sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

a) Esperienza maturata nell'Area di provenienza alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda (max 50 punti)

Valutazione dell'anzianità complessiva maturata nell'Area di provenienza e nell'equivalente Area del precedente sistema di classificazione o in analogo inquadramento, anche in Enti incorporati o, comunque, di cui sono state attribuite all'Istituto le funzioni nonché in altre pubbliche amministrazioni:

1,5 punti per anno o frazione di anno superiore a 6 mesi.

b) Titolo di studio posseduto alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda (max 25 punti)

- 10 punti diploma di qualifica professionale conseguito alla fine di un corso di studi di durata triennale o equivalente;
- 15 punti diploma di scuola secondaria di secondo grado, conseguito alla fine di un corso di studi di durata almeno quadriennale o equivalente;
- 20 punti diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito alla fine di un corso di studi di durata almeno quadriennale o equivalente e in aggiunta titolo di abilitazione professionale, conseguito con specifico esame di Stato;
- 23 punti laurea triennale o titoli equipollenti/equiparati;
- 25 punti diploma di Laurea v. o./Laurea specialistica/Laurea magistrale o titoli equipollenti/equiparati;

I punteggi dei titoli di studio non sono tra loro cumulabili.

c) Competenze professionali (max 25 punti)

Parametro individuale di valutazione per l'accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale. Per le procedure di progressioni attuate nel 2023 sarà preso in considerazione il suddetto parametro ottenuto nell'anno 2021 nel quadro del SMVP, di cui alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 132 del 29 settembre 2021. Per le procedure di progressioni tra le aree attuate nel 2024 sarà preso in considerazione il suddetto parametro ottenuto nell'anno 2022 nel quadro del SMVP, di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 16 febbraio 2022.

In corrispondenza dei valori ottenuti, saranno attribuiti i seguenti punteggi.

valore del coefficiente individuale di valutazione	punteggio
≥ 102	25 punti
≥ 95	20 punti
< 95	15 punti

Art.5

Formazione e approvazione delle graduatorie

La graduatoria provvisoria viene formulata dalla Commissione di cui all'art. 3 sulla base della valutazione complessiva derivante dalla somma dei punteggi di cui ai punti a), b), c) dell'art 4, fino ad un massimo di 100 punti ed è pubblicata dalla Direzione Centrale Risorse Umane.

In caso di parità di punteggio si darà priorità al personale con maggiore anzianità complessiva di servizio dall'assunzione a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione e, in caso di ulteriore parità, alla minore età.

Avverso la graduatoria provvisoria potrà essere formulata apposita istanza motivata di riesame. Tale istanza, indirizzata alla Commissione, dovrà essere presentata alla Direzione Centrale Risorse Umane entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria e dovrà essere definita entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Riconosciuta la regolarità del procedimento e definite le istanze di riesame, il Direttore generale, previa istruttoria da parte della Direzione Centrale Risorse Umane, con propria determinazione, approva la graduatoria definitiva, che verrà pubblicata dalla suddetta Direzione Centrale.

Per la Provincia autonoma di Bolzano la graduatoria è approvata con delibera del Presidente del Comitato provinciale di Bolzano e pubblicata a cura della Direzione provinciale competente.

L'attribuzione della posizione d'ingresso alla nuova Area ai vincitori decorre dalla data del provvedimento di inquadramento nella stessa, successiva all'approvazione della graduatoria definitiva.